

Saluto per il convegno del 20 aprile

È molto importante che oggi ci troviamo qui a parlare di questioni strutturali (in particolare per quanto riguarda l'acciaio), perché la prevenzione incendi sta vivendo un momento di evoluzione particolarmente delicato: sono stati pubblicati due nuovi decreti del Ministero dell'Interno che riguardano la resistenza al fuoco delle costruzioni. Essi entreranno in vigore con l'inizio di ottobre, ma è importante comprenderne il significato e la portata già da oggi, perché con essi cambia **sia** il modo di calcolare il carico d'incendio (la Circolare n. 91/61 ed il decreto 6/3/86 sulle strutture in legno vengono abrogati), **che** di valutare la resistenza al fuoco della struttura.

Riassumo molto brevemente il contenuto di questi decreti, che sono stati tutti e due pubblicati nella stessa G.U., quella del 29 marzo 2007.

Il primo decreto porta la data del **16 febbraio 2007** e riguarda la **classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione**. Come molti altri decreti della nuova generazione, esso ha il suo contenuto più importante negli allegati tecnici. Le tabelle dell'allegato A indicano i simboli e le classi in base alle quali i prodotti da costruzione e gli elementi costruttivi vengono classificati; rispetto al passato, la varietà si è molto ampliata sia per i simboli, che individuano le diverse caratteristiche da soddisfare, che per le classi, le quali variano a seconda del tipo di elemento (ad es. elementi portanti, pareti, controsoffitti, canalizzazioni, camini, serrande ecc.); per ogni classe sono indicate le norme armonizzate di prodotto da soddisfare. La marcatura CE dei prodotti sulla base di tali norme ne consentirà la libera circolazione in tutta la Comunità Europea.

Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere certificate, a cura del professionista incaricato per la determinata costruzione, in base ai risultati di **prove** (caso tipico degli elementi prefabbricati), **calcoli** e confronti con **tabelle**; queste tre possibilità sono oggetto rispettivamente degli allegati B, C e D del decreto. Esaminandoli, si evidenzia che:

- Tutte le prove devono essere condotte secondo la norma EN 13501 e, nel caso di variazioni del prodotto non previste dal campo di applicazione diretta del risultato di prova, il produttore deve predisporre un fascicolo tecnico ben preciso, del quale si assume la completa responsabilità. Infatti in fondo al fascicolo deve esserci un parere tecnico positivo.
- I metodi di calcolo a disposizione del professionista sono solo gli eurocodici, e soltanto in attesa della pubblicazione delle appendici nazionali degli stessi è consentito riferirsi alle norme UNI 9502, 9503 e 9504 (per cemento armato normale e precompresso, acciaio, legno).
- Le tabelle, che sono il riferimento più comune per il professionista, sono ora molto più precise e dettagliate.

Il decreto **9 marzo 2007** riguarda le **prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette a controllo**, ed è impostato sulla scia di quanto già iniziato con il testo unico di norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 settembre 2005) a cominciare dai requisiti che si pongono sulle costruzioni quando sono sollecitate dal fuoco: Statico, Evacuazione, Limitazione dello sviluppo d'incendio entro e fuori dall'edificio, Intervento in sicurezza.. Abolendo le già citate vecchie norme sul carico d'incendio, il decreto per prima cosa introduce nuove definizioni sostituendo perfino quelle già esistenti dal 1983 (mi riferisco al Decreto su termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi) in merito a carico d'incendio, compartimento antincendio e resistenza al fuoco; poi introduce il nuovo sistema per il calcolo del carico d'incendio, che si esprime in MJ/m₂ e non più in kg di legna equivalente/m₂. Sia il calcolo del carico d'incendio (inteso come formula che lo determina) che le richieste di prestazione alla struttura di una costruzione sono praticamente gli stessi già visti nel decreto del 2005, soltanto meglio precisati in modo da consentirne un'applicazione concreta. Esistono infatti cinque diversi livelli di prestazione; una volta stabilito che il livello di prestazione richiesto agli edifici sede di attività soggette è il terzo (a parte poche eccezioni), la tabella 4 stabilisce quale dev'essere la classe di resistenza al fuoco dei locali in funzione del carico d'incendio; nel caso in cui il progetto venga condotto con un approccio prestazionale (secondo indicazioni che il Ministero fornirà con successivi provvedimenti) si applicano le classi stabilite dalla tabella 5, che è meno severa in quanto è più severo il calcolo dello sviluppo di incendio secondo l'approccio prestazionale.

Ecco, mi sono limitato ad una semplice ma doverosa introduzione all'argomento di oggi per l'aspetto di prevenzione incendi e ora preferisco lasciare la parola ai relatori del convegno, che entreranno nello specifico.